



dell'Interno

N.400/A/2018/12.214.26bis

Roma, *data del protocollo*

***Esclusivamente per messaggistica
interna certificata***

OGGETTO: Articolo 26-bis del Testo Unico dell'Immigrazione. Ingresso e soggiorno per investitori.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

E, p. c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per gli Italiani all'Ester
e le Politiche Migratorie – Ufficio VI – Centro Visti

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. Legge di Bilancio 2017) con l'articolo 1, comma 148, ha introdotto, nel **decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 26-bis**, consentendo agli stranieri che intendono effettuare investimenti o donazioni in Italia, l'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote annuali, previste dal medesimo Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e ss. mm.¹

¹ Cfr. con il comma 1, dell'articolo 26 bis del TUI, ai sensi del quale "L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:



Ministero dell'Interno

La procedura per l'accertamento dei requisiti di legge per l'ingresso ed il soggiorno, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26-bis, è definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 21 luglio 2017 (*allegato n. 1*).

In data 16 novembre 2017, l'"autorità amministrativa responsabile dell'accertamento di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del Testo Unico dell'Immigrazione, individuato all'art. 3" (di seguito, "il Comitato")², ha, infine, approvato il *manuale operativo* che individua gli aspetti esecutivi del relativo procedimento (*allegato n. 2*).

Ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina, il <<visto investitori>> è il visto d'ingresso per cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione, come intesi ai sensi dell'art. 26-bis, comma 1, del Testo Unico dell'Immigrazione³ ed ha durata due anni⁴.

Lo straniero che intende ottenere il rilascio del visto investitori trasmette la documentazione richiesta⁵ attraverso la *piattaforma web* dedicata (**Investor Visa for Italy**⁶), dopodichè il Comitato si pronuncia sull'istanza di rilascio del nulla osta al visto investitori (nonché, successivamente, sul mantenimento e rinnovo del permesso di soggiorno)⁷. A seguito dell'emissione del nulla osta il richiedente presenta la domanda di visto all'ufficio consolare competente per territorio, che rilascia il visto con l'espressa indicazione <<visto investitori>>⁸.

Il <<permesso di soggiorno investitori>>, elettronico, è, quindi, rilasciato ai cittadini stranieri entrati sul territorio nazionale col menzionato visto investitori⁹.

Ai sensi della nuova disciplina, il permesso di soggiorno investitori è:

- **rilasciato con validità biennale¹⁰, a partire dalla data di ingresso in Italia¹¹;**
- **rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, in presenza di nulla osta del Comitato, attestante il mantenimento dell'investimento¹²;**

¹⁾ dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

²⁾ presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

³⁾ dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

² Articolo 2, comma 1, lettera g), del D.M. del 21 luglio 2017.

³ Articolo 2, comma 1, lettera e), del D.M. del 21 luglio 2017.

⁴ Cfr. con il primo paragrafo di pagina 19 ss del *Manuale Operativo*.

⁵ Cfr. con il comma 2 dell'articolo 26 bis del TUI e con l'articolo 5 del D.M. del 21 luglio 2017.

⁶ La piattaforma *Investor Visa for Italy* è accessibile in italiano ed in inglese dal sito investorvisa.mise.gov.it, che presenta le istruzioni dettagliate per ottenere il nuovo visto per investitori.

⁷ Articolo 3, comma 1, del D.M. del 21 luglio 2017.

⁸ Cfr. con il comma 3, dell'articolo 26 bis del TUI.

⁹ Articolo 2, comma 1, lettera f), del D.M. del 21 luglio 2017.

¹⁰ Cfr. con il comma 5, dell'articolo 26 bis del TUI e con l'articolo 6, comma 6, del D.M. del 21 luglio 2017 a mente del quale il *rilascio* avviene secondo le modalità previste dal testo unico sull'immigrazione e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

¹¹ Cfr. con il primo paragrafo di pagina 19 ss del *Manuale Operativo*.

¹² Cfr. con il comma 6 dell'articolo 26 bis del TUI e con l'articolo 6, comma 9, del D.M. del 21 luglio 2017. Ai sensi del comma 7, dell'articolo 26 bis del TUI, ai fini del *rinnovo* del permesso di soggiorno, il Comitato, PO/FB/Ufficio AAGG/Settore Giuridico



Ministero dell'Interno

- rifiutato o revocato se, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia il destinatario del visto investitori non trasmette al Comitato la documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o donazione, per l'intero importo previsto, o comunque se la comunicazione non sia suffragata da idonee evidenze documentali. In tali casi la Segreteria del Comitato ne dà informazione alla Questura competente per territorio, per il rigetto o la revoca del permesso di soggiorno¹³;
- revocato, in qualsiasi momento, se, alla luce delle rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato, l'investimento risulta dismesso o se il titolare del permesso di soggiorno risulta irreperibile all'indirizzo dichiarato¹⁴.

Per gli aspetti di specifico interesse, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle condizioni per il rilascio ed il mantenimento del permesso di soggiorno in parola, che sono:

- l'effettuazione dell'investimento o della donazione dichiarati nella candidatura al visto entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;¹⁵
- il mantenimento dell'investimento originario per tutta la durata di validità del permesso.¹⁶

Al fine di consentire il censimento, d'intesa con il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, è stato individuato un nuovo **codice** di inserimento, relativo alla nuova tipologia di permesso di soggiorno:

- **INVES:** corrispondente al permesso di soggiorno investitori, recante la dicitura <<per investitori>>.

Per la motivazione di soggiorno anzidetta, gli stranieri interessati, secondo le regole ordinarie, sono tenuti a fare domanda di permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presentandosi direttamente presso la Questura del luogo di dimora. Si ricorda, a proposito, che lo straniero dovrà, comunque, recarsi presso gli Sportelli postali per il pagamento degli *oneri* afferenti al permesso di soggiorno elettronico richiesto.

Al fine di garantire la celerità del relativo procedimento amministrativo, cui dovrà essere assicurata la trattazione prioritaria¹⁷, è facoltà dell'interessato indicare tramite il citato portale la data in cui, entro 8 gg. lavorativi dall'ingresso in Italia, vorrà recarsi presso la Questura di dimora per la presentazione dell'istanza. A tal riguardo, fermo restando il termine di rilascio stabilito in via generale dall'art. 5 comma 9 del TUI, le SS.LL. vorranno sensibilizzare i dipendenti Uffici Immigrazione a definire, ove possibile, i **procedimenti di cui trattasi entro 30 gg. dalla presentazione della domanda**. Sarà cura del rappresentante del Ministero dell'Interno presso il Comitato, in accordo con la Questura, confermare la data indicata, con la precisazione dell'orario e del luogo dove il richiedente dovrà recarsi.

all'esito della valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla Questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

¹³ Cfr. con il comma 6, dell'articolo 26 bis del TUI e con l'articolo 6, comma 7, del D.M. del 21 luglio 2017.

¹⁴ Articolo 6, comma 8, del D.M. del 21 luglio 2017.

¹⁵ Cfr. con pagina 20 del *Manuale Operativo*.

¹⁶ Cfr. con pagina 23 del *Manuale Operativo*.

¹⁷ Si richiama, a proposito, il contenuto della circolare di questa Direzione Centrale N.400/A/2017/6.1 prot. 31374, del 24.10.2017, avente ad oggetto "Decreto per la facilitazione della presentazione delle domande di visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la residenza fiscale in Italia", diramata a seguito dell'emanaione del decreto interministeriale n. 1202/385 BIS di concerto tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro dell'Interno, del 30 giugno u.s.



Ministero dell'Interno

In seguito alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno, il cittadino straniero comunica, tramite la sopracitata piattaforma dedicata, la data del proprio ingresso in Italia e della richiesta di permesso, indicando altresì la Questura competente per la procedura.¹⁸

A partire dalla data di ingresso comunicata, il cittadino straniero ha tre mesi per l'effettuazione dell'investimento o della donazione.

In caso di mancata comunicazione della data di ingresso in Italia, l'intera procedura viene considerata *decaduta* non appena sono trascorsi due anni dall'emissione del visto d'ingresso. La Segreteria del Comitato ne dà notizia alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, la quale provvederà alla *revoca del visto*.

La revoca del visto può avvenire anche qualora:

- a) lo straniero comunichi alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, al Comitato o alla sua Segreteria la rinuncia all'investimento o alla donazione;
- b) il Ministero dell'Interno, su segnalazione della Questura competente, comunichi mediante la Segreteria del Comitato alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente che lo straniero non ha provveduto ad avviare entro i termini di legge le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno.

Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve sottoscrivere l'"accordo di integrazione" con le autorità italiane, ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286.

Attesa la particolare valenza delle indicazioni fornite, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL affinché sia assicurata, con urgenza, la necessaria ed ampia diffusione tra il personale interessato.

I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono, altresì, pregati di voler estendere il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

¹⁸ Cfr. con pagina 19 ss del *Manuale Operativo*.



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con*

Il Ministro dell'Interno

CONTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI MISE + MIPAAF
Reg. Prev. n. 448

17 AGO 2017

e

IL MAGISTRATO

15

*il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale*

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche e integrazioni, d'ora innanzi "Testo Unico sull'Immigrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico suddetto e successive modifiche e integrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, d'ora innanzi "Legge di Bilancio 2017";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 148, della Legge di Bilancio 2017, che, introducendo nel Testo Unico sull'Immigrazione l'art. 26-bis, consente agli stranieri che intendono effettuare investimenti in Italia l'ingresso e il soggiorno al di fuori delle quote annuali disciplinate dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 26-bis, commi 2 e 3, in base ai quali con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definita la procedura per l'accertamento dei requisiti di legge per l'ingresso e il soggiorno ai sensi del succitato articolo 26-bis del Testo Unico sull'Immigrazione ed

è individuata l'autorità amministrativa che trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio il nulla osta al rilascio del visto d'ingresso per investitori;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, d'ora innanzi "TUIR", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi da 152 a 154 della Legge di Bilancio 2017, che emenda il TUIR introducendo l'articolo 24-bis, recante "Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia";

VISTO il provvedimento dell'8 marzo 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, recante "Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis";

DECRETA:

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto definisce la procedura volta all'accertamento dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno degli investitori che intendono effettuare una delle attività previste dall'art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Art.2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana»: Certificati di Credito del Tesoro (CCT/CCTeu), Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ), Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea e BTP Italia, con scadenza residua non inferiore a due anni;
- b) «società costituita e operante in Italia»: società di capitali, costituita e avente residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- c) «start-up innovative»: società di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;
- d) «donazione a carattere filantropico»: donazione a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici;
- e) «visto investitori»: visto d'ingresso per cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell'art. 26-bis, comma 1 del Testo Unico sull'Immigrazione;
- f) «permesso di soggiorno investitori»: permesso di soggiorno elettronico rilasciato ai cittadini stranieri entrati nel territorio nazionale con il visto investitori;
- g) «Comitato»: l'autorità amministrativa responsabile dell'accertamento di cui all'art. 26-bis, comma 2 del Testo Unico sull'Immigrazione, individuato all'art. 3.

Art. 3
(Comitato)

1. Il Comitato effettua l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 26-bis, commi 1, 5 e 6 del Testo Unico sull'Immigrazione, ai fini della concessione del nulla osta al visto, nonché del mantenimento e del rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Le deliberazioni del Comitato sono firmate dal presidente dello stesso. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato, ad eccezione di quelle con le quali si concede il nulla osta al rilascio del visto, che sono approvate in assenza di voti contrari.

3. Il Comitato è composto da:

- a) il Direttore Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente del Comitato, o, su sua delega, dal dirigente della Divisione competente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere;
- c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, designato dal Direttore Generale per la promozione del sistema paese;
- d) un rappresentante dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, designato dal Direttore dell'Unità;
- e) un rappresentante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, designato dal Comando Generale;
- f) un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, designato dal Direttore Centrale Accertamento;
- g) un rappresentante dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito "Agenzia ICE"), designato dal Direttore della stessa.

4. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti riguardi un investimento in titoli o quote rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia o di una start-up innovativa, il Comitato può acquisire il parere di una o più associazioni di categoria.

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti riguardi progetti di donazione a carattere filantropico, il Comitato comprende anche:

- a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, designato dal Segretario Generale, se il settore interessato è relativo alla cultura, o al recupero di beni culturali o paesaggistici;
- b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal Capo di Gabinetto, se il settore interessato è relativo all'istruzione o alla ricerca scientifica.

Art. 4
(Segreteria del Comitato)

1. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dagli uffici della Divisione competente della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medic imprese del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Comitato, al fine di pronunciarsi in via definitiva sull'istanza di rilascio del nulla osta al visto investitori, si avvale della Segreteria di cui al comma 1 per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) la ricezione e la verifica preliminare di completezza e l'archiviazione della documentazione inerente alle richieste di rilascio del visto investitori pervenute attraverso la piattaforma web dedicata;
- b) l'interlocuzione, in via telematica, con il richiedente in tutte le fasi del procedimento di cui all'art. 6, anche ai fini della verifica dell'effettuazione e del mantenimento dell'investimento o della donazione;
- c) la trasmissione del nulla osta al richiedente e alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto investitori, o alla questura competente per territorio ai fini del rinnovo del conseguente permesso;
- d) la comunicazione alla questura competente per territorio circa la mancata effettuazione o la dismissione dell'investimento;
- e) la gestione della piattaforma web dedicata;
- f) la redazione di rapporti periodici di monitoraggio.

Art. 5
(Documentazione)

1. Lo straniero richiedente presenta, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 26-bis, comma 1 del Testo unico dell'immigrazione, la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
 - b) documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, e che tali importi sono disponibili e trasferibili in Italia;
 - c) certificazione attestante la provenienza lecita dei fondi costituita da:
 - 1) una dichiarazione resa dal soggetto richiedente in cui si indica la fonte dalla quale provengono i fondi;
 - 2) certificazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi diversi dall'Italia nei quali, nei dieci anni precedenti all'invio della candidatura e successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, il richiedente ha soggiornato per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi;
 - d) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a utilizzare i fondi entro tre mesi dall'ingresso in Italia per la realizzazione dell'investimento o della donazione e a mantenere l'investimento per almeno due anni. La dichiarazione è corredata da una descrizione delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.
2. La modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1, approvata dal Comitato su proposta del presidente, è resa disponibile sulla piattaforma web dedicata al programma.

Art. 6
(Disposizioni procedurali)

1. Lo straniero che intende ottenere il rilascio del visto investitori trasmette la documentazione di cui all'art. 5 attraverso la piattaforma web citata al comma 2 del medesimo articolo.
2. La Segreteria del Comitato effettua il controllo formale sulla completezza della documentazione prevista dall'art. 5.
3. Il Comitato effettua l'accertamento di cui all'art. 3, comma 1, sulla base della documentazione fornita ai sensi dell'art. 5. Tale accertamento include tutte le verifiche previste dall'art. 26-bis del Testo Unico sull'Immigrazione.
4. Il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
5. A seguito dell'emissione del nulla osta, il richiedente presenta la domanda di visto all'ufficio consolare competente per territorio.
6. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il destinatario di visto investitori richiede alla questura competente per territorio il rilascio di un permesso di soggiorno per investitori di durata biennale. Il rilascio avviene secondo le modalità previste dal testo unico sull'immigrazione e dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.
7. Entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia, il destinatario di visto investitori trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o donazione, per l'intero importo previsto. Se la comunicazione di cui al primo periodo non è effettuata o comunque non è suffragata da idonee evidenze documentali, la Segreteria informa la questura competente per territorio, la quale rigetta la domanda di permesso di soggiorno o revoca il permesso già rilasciato.
8. La revoca del permesso di soggiorno può avvenire in qualsiasi momento, se, alla luce delle rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato, l'investimento risulta dismesso o se il titolare del permesso di soggiorno risulta irreperibile all'indirizzo dichiarato.
9. Il detentore di permesso di soggiorno per investitori in scadenza può richiederne il rinnovo per un periodo ulteriore di tre anni, in presenza di nulla osta del Comitato, attestante il mantenimento dell'investimento.

Art. 7
(Amministrazioni coinvolte nella procedura)

1. Oltre alla verifica dei requisiti di cui all'art. 26-bis, comma 1, del Testo Unico sull'Immigrazione, le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 3, nell'ambito delle rispettive competenze, curano, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'attuazione degli adempimenti necessari per il rilascio del visto e del conseguente permesso di soggiorno per investitori. Nello specifico:
 - a) il Ministero dello sviluppo economico assicura il coordinamento del Comitato, lo svolgimento delle funzioni di Segreteria del Comitato e cura la piattaforma web dedicata;
 - b) il Ministero dell'interno assicura il coordinamento con le questure e con le prefetture per i procedimenti di competenza;


- c) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura il coordinamento con le rappresentanze diplomatico-consolari per i procedimenti concernenti il rilascio del visto;
- d) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia ICE curano la promozione internazionale del visto investitori;
- e) l'Agenzia delle entrate assicura il coordinamento tra le procedure oggetto di questo provvedimento e quelle connesse con l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR.


Art. 8
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

- 1. Nella prima riunione, convocata entro un mese dall'adozione del presente decreto, il Comitato approva un manuale operativo, comprendente i moduli per le istanze e la documentazione correlata.
- 2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 21 lug 2017

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


IL MINISTRO
DELL'INTERNO


IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE




MANUALE OPERATIVO

16 NOVEMBRE 2017




Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero dell'Interno



MANUALE OPERATIVO

16 NOVEMBRE 2017



Manuale dello Sviluppo Economico
Ministero dell'Ambiente e della Cooperazione Internazionale
Ministero dell'Esteri



MANUALE OPERATIVO



INDICE

PERCHÉ UN VISTO PER INVESTITORI	PAG. 5
DEFINIZIONI	PAG. 7
PRIMA FASE: LA CANDIDATURA AL NULLA OSTA ALL'EMISSIONE DEL VISTO	PAG. 9
Modalità di invio	pag. 9
Documentazione	pag. 9
Verifica sulla conformità della documentazione: la Segreteria del Comitato	pag. 14
Valutazione delle candidature: il Comitato	pag. 14
Il Nulla Osta al visto investitori	pag. 16
L'appuntamento consolare	pag. 17
SECONDA FASE: EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	PAG. 19
L'arrivo in Italia e la richiesta di permesso di soggiorno	pag. 19
L'effettuazione dell'investimento	pag. 20
TERZA FASE: MANTIENIMENTO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	PAG. 23
Condizioni per il mantenimento del permesso	pag. 23
Il rinnovo del permesso di soggiorno	pag. 23

PERCHÉ UN VISTO PER INVESTITORI

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, nota come "Legge di Bilancio 2017", ha introdotto (comma 1, art. 148) una nuova fattispecie per cui è consentito l'ingresso e la permanenza di lunga durata in Italia. Al Testo unico sull'immigrazione ("TUI", d.lgs 286/1998), infatti, è aggiunto l'articolo 26-bis, dal titolo "Ingresso e soggiorno per investitori".

Contestualmente, la Legge di Bilancio 2017 ha rimesso la definizione delle modalità e delle procedure di candidatura a un apposito decreto attuativo. Questo è stato emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concetto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell'Interno, il 21 luglio 2017 (testo).

Lo stesso decreto interministeriale (Dl) rinvia, per gli aspetti esecutivi della procedura, a un apposito "manuale operativo" (art. 8, comma 1): ossia, al presente documento approvato in sede di riunione istitutiva dal Comitato per l'attuazione del visto investitori, come previsto dallo stesso Dl, il 16 novembre 2017. Da quel momento il programma viene denominato "Investor Visa for Italy" (investorvisa.mise.gov.it).

Questo manuale operativo ha una valenza duplice. Da un lato, intende dare trasparenza sulle modalità di funzionamento della procedura per l'ottenimento del visto. Dall'altro, rappresenta una risorsa informativa esaurente nel guidare passo per passo l'utente nella procedura di richiesta del visto.

Introducendo, sulla scorta di analoghe esperienze a livello internazionale, una tipologia di visto dedicata alle persone fisiche che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economia e per la società italiana, il Governo rafforza l'impegno a rendere l'Italia un luogo sempre più attrattivo per i flussi internazionali di capitale umano e finanziario. Obiettivo già perseguito, dal 2014, con l'avvio del programma **Italia Startup Visa** (italiastartupvisa.mise.gov.it), volto a facilitare la procedura di rilascio di visti per lavoro autonomo verso imprenditori non UE attualmente qualificati che intendono avviare una startup innovativa in Italia, e rafforzato con il varo, nel 2016, del **Piano nazionale Industria 4.0 (Nooklet)**, che ha previsto uno stanziamento di 18 miliardi di euro per incentivare gli investimenti produttivi, specie quelli in ricerca, sviluppo e innovazione.

Investor Visa for Italy riprende e potenzia tutte le innovazioni distinte dell'ormai consolidata esperienza del visto startup. Come il programma Italia Startup Visa, esso intende apportare una significativa semplificazione procedurale nei processi di erogazione dei visti d'ingresso, che può essere ricordata principalmente a tre elementi:

- **centralizzazione:** mentre la procedura coinvolge una pluralità di amministrazioni, il punto di contatto tra il richiedente e lo Stato italiano è unico. Alle principali operazioni di coordinamento assolve infatti un comitato inter-istituzionale dedicato, la sua Segreteria, costituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ha anche il compito di gestire tutte le comunicazioni con i richiedenti visto.
- **digitalizzazione:** l'intera procedura si svolge online, mediante una piattaforma informatica dedicata, utilizzata per tutte le comunicazioni tra richiedente visto e amministrazione. Per effetto di questo approccio, il richiedente può gestire l'intera procedura da remoto e senza necessità di intermediari fino al momento dell'effettivo rilascio del visto, che avviene fisicamente presso la Rappresentanza diplomatico-consolare.
- **rapidità:** il richiedente riceve comunicazione dell'esito della sua domanda di visto entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa. I tempi dell'intero processo migratorio risultano di conseguenza significativamente ridotti.

Nelle modalità in cui è stato concepito dal Governo italiano, Investor Visa for Italy rappresenta allo stesso tempo una forma di ricompensa e di incentivazione.

Il visto viene emesso, infatti, solo al verificarsi di circostanze che possono essere definite, a vario titolo, di interesse collettivo: un investimento di grandi dimensioni in titoli di Stato a medio-lungo termine, il finanziamento in equity di una società di capitali italiani – con particolare attenzione alle nuove imprese ad alto contenuto tecnologico (le già citate startup innovative di cui al d.l. 179/2012) – oppure una donazione filantropica in aree chiave per il presente e il futuro del nostro Paese: la cultura, la ricerca, la tutela dell'ambiente, la gestione dei flussi migratori.

In secondo luogo, semplificando notevolmente la procedura per l'ottenimento del visto d'ingresso, il programma Investor Visa for Italy si inserisce organicamente nel recente corpus normativo per il rafforzamento della competitività e dell'attrattività del nostro tessuto produttivo.

La Legge di Bilancio 2017 contiene numerose altre misure di incentivazione, principalmente a carattere fiscale, che riguardano specificamente le persone fisiche che intendono trasferire la loro residenza nel nostro Paese. Un beneficiario di visto per investitori potrà, ad esempio, optare per il nuovo regime per neoresidenti: ai sensi del nuovo art. 24-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi ("TUIR", DPR 917/1986), le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva pari 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fisicamente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Qualora l'opzione per il regime sia estesa ai familiari, l'importo dell'imposta sostitutiva è fissato in 25.000 euro annui per ciascun familiare. Il regime ha una durata massima di 15 anni. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

MANUALE OPERATIVO

DEFINIZIONI

Cos'è un "visto per investitori"?

È una nuova tipologia di visto d'ingresso per cittadini stranieri che intendono effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell'art. 26-bis, comma 1 del d.lgs 286/1998 (TUI). Il visto per investitori non è soggetto ai limiti annuali agli ingressi («quote») di cui all'art. 3, comma 4, del TUI.

Cos'è un "permesso di soggiorno per investitori"?

È il permesso di soggiorno, di durata biennale e rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni (d.lgs. 286/1998, art. 26-bis, comma 5), rilasciato ai destinatari di visto per investitori successivamente al loro arrivo sul territorio italiano.

Condizioni per il rilascio e il mantenimento del permesso sono:

- l'effettuazione dell'investimento o della donazione dichiarati nella candidatura al visto entro tre mesi dalla data d'ingresso in Italia;
- il mantenimento dell'investimento originario per tutta la durata di validità del permesso.
- in mancanza di una delle suddette due condizioni, il permesso di soggiorno per investitori può essere revocato anche prima della scadenza prevista e non è ammesso procedere al rinnovo dello stesso.

Chi può richiedere un visto per investitori? (Il "richiedente")

Possono richiedere un visto per investitori i cittadini di Paesi non membri dell'UE o dello spazio Schengen.

Il richiedente visto investitori deve aver raggiunto la maggiore età.

Cos'è il "Comitato Investor Visa for Italy"?

Il Comitato Investor Visa for Italy ("Comitato") è l'organo inter-istituzionale incaricato di accettare la conformità delle domande di visto ai requisiti per il suo rilascio. È composto da rappresentanti di sette (o, in alcuni casi, otto) istituzioni con competenze in merito agli aspetti migratori, finanziari e imprenditoriali del progetto di investimento e donazione. È presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

La composizione del Comitato, le sue attribuzioni e le modalità di deliberazione sono definite nel par. "Valutazione delle domande di visto: il Comitato" del presente manuale operativo.

Cos'è la "Segreteria del Comitato"?

La Segreteria del Comitato Investor Visa for Italy ("Segreteria del Comitato", "Segreteria") è costituita presso la Divisione VI ("Politiche per le Pmi, il monitoramento cooperativo e le startup innovative, Responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale") della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Pmi del Mise.

Le funzioni di competenza della Segreteria sono definite nel par. "Controllo di conformità sulla documentazione: la Segreteria del Comitato" del presente manuale operativo. Un'attività analoga di screening della documentazione viene condotta anche nelle fasi legate al mantenimento e al rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, la Segreteria assicura l'archiviazione dell'intera documentazione inerente al programma, anche a fini di monitoraggio e rendicontazione delle evidenze da questo prodotte.

Per quali tipologie di investimento può essere emesso un visto per investitori?

Un visto per investitori può essere rilasciato esclusivamente per un singolo investimento, afferente a una sola delle tipologie descritte di seguito. Non è dunque possibile combinare investimenti diretti a soggetti diversi, né tantomeno tipologie di investimento differenti, che individualmente presentano un ammontare nominale inferiore alla soglia minima prevista per ciascuna delle suddette casistiche.

MANUALE OPERATIVO

a. Titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana

Certificati di Credito del Tesoro (CCT/CCTeu), Certificati del Tesoro Zero Coupon (CTZ), Buoni del Tesoro Pollariali (BTP), Buoni del Tesoro Pollariali indicizzati all'inflazione europea e BTP Italia, con scadenza residua non inferiore a due anni.

b. Strumenti rappresentativi del capitale di società costituita e operante in Italia

Quote o azioni di società di capitali, costituita e avente residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

c. Strumenti rappresentativi del capitale di startup innovativa

Quote o azioni di startup innovative, ovvero delle società di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. La lista ufficiale delle startup innovative, aggiornata settimanalmente e accessibile in modalità gratuita, è disponibile sul sito dedicato del sistema delle Camere di Commercio italiane: startup.registerimprese.it

d. Donazione filantropica

Donazione a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

PRIMA FASE: LA CANDIDATURA AL NULLA OSTA ALL'EMISSIONE DEL VISTO



MANUALE OPERATIVO

MODALITÀ DI INVIO

Le domande di nulla osta all'emissione del visto investitori (d'ora in poi "domanda di nulla osta") vengono inviate online attraverso il portale investorisa.mise.gov.it.

Per l'invio della domanda è necessario creare un account sul portale. L'account deve essere personale, ossia creato a nome del richiedente, l'autenticità delle cui generalità deve essere verificabile.

La domanda, così come le sue eventuali successive integrazioni, viene presentata mediante la compilazione di un formulario online in lingua italiana o inglese. Inoltre, alcune sezioni dello stesso prevedono obbligatoriamente il caricamento di documentazione di supporto in formato .pdf. Qualora tale documentazione non sia disponibile in italiano o in inglese, il richiedente nulla osta dovrà fornire una traduzione certificata.

La presentazione della domanda di nulla osta per il visto investitori è gratuita.

DOCUMENTAZIONE

La domanda di nulla osta è considerata completa quando comprende i seguenti elementi:

1. dettagli di contatto:
 - a. nome e cognome;
 - b. luogo e data di nascita;
 - c. nazionalità;
 - d. luogo di residenza;
 - e. indirizzo email personale;
 - f. numero di telefono personale;
2. copia del passaporto;
3. breve curriculum vitae delle principali esperienze accademiche e lavorative del richiedente;
4. selezione di una delle tre seguenti tipologie di investimento:
 - a. investimento in titoli di Stato;
 - b. investimento in società di capitali, anche startup innovative;
 - c. donazione, in ambito:
 - i. beni e attività culturali e paesaggistici;
 - ii. istruzione e ricerca scientifica;
 - iii. gestione dell'immigrazione;
5. documentazione con cui i candidati dimostrano:
 - a. la titolarità e trasferibilità degli importi da destinare all'investimento/donazione;
 - b. la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate, nonché la licetità della stessa;
 - c. l'insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti;
6. descrizione delle caratteristiche dell'investimento/donazione e attestazione del consenso da parte dei destinatari;
7. dichiarazione di impegno all'utilizzo dei fondi, validata con firma digitale, comprensiva di indicazione della somma che si intende investire e del comune presso il quale intende stabilirsi.

MANUALE OPERATIVO

Prima fase: la candidatura al nulla osta all'emissione del visto

A ciascuno di questi elementi è dedicato un sottoparagrafo di questo manuale operativo.

1. **Dettagli di contatto**
Il candidato al visto trasmette, tramite la compilazione di un modulo aperto:
 - le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità), così come indicate sul passaporto (v. punto 2);
 - l'attuale indirizzo di residenza;
 - uno o più recapiti email personali, ossia gestiti direttamente dal richiedente visto;
 - uno o più recapiti telefonici personali (v. punto precedente);
 - in via opzionale, altri canali di comunicazione (es. instant messaging, social network).

2. Passaporto

Il richiedente carica una scansione, in alta qualità, della pagina principale del passaporto, comprensiva di foto, informazioni anagrafiche, data di emissione e scadenza del documento.

Il richiedente inserisce altresì, in un apposito modulo, numero di passaporto e data di emissione e scadenza dello stesso.

Si fa presente che, nel caso di valutazione favorevole della domanda di nulla osta al visto, alla data di richiesta del visto stesso presso la Rappresentanza diplomatico-consolare competente il passaporto dovrà avere una validità residua di almeno due anni e tre mesi.

3. Curriculum vitae

Il candidato al visto compila, all'interno del portale dedicato, un form attestante le seguenti informazioni:

1. esperienze lavorative più rilevanti, indicando:
 - a. date di inizio e conclusione del rapporto di lavoro;
 - b. ente o azienda;
 - c. posizione ricoperta;
 - d. breve descrizione attività (max 500 caratteri);
2. formazione accademica e professionale, indicando:
 - a. date di inizio e conclusione del percorso di studi;
 - b. livello del titolo di studio, selezionando uno dei seguenti campi:
 - i. diploma di scuola superiore/ diploma di istruzione professionale (livello EQF 4-5);
 - ii. laurea di primo livello (trientale, Bachelor's – EQF 6);
 - iii. laurea di secondo livello (magistrale, Master's – EQF 7);
 - iv. formazione post-universitaria (dottorato di ricerca, master di II livello – EQF 8);
 - c. denominazione (e ambito) del corso di studi;
3. breve descrizione di eventuali investimenti già effettuati dal richiedente (max 1.000 caratteri);
4. competenze linguistiche, indicando per ciascuna lingua il relativo livello di conoscenza (elementare, buono, ottimo/madrelingua).

4. Selezione tipologia di investimento

Il richiedente deve selezionare, al momento dell'invio della domanda, una sola tra le seguenti tipologie di investimenti (v. par. Definizioni):

- a. investimento in titoli di Stato;
- b. investimento in società di capitali, anche startup innovativa;
- c. donazione filantropica.

In questo caso, deve indicare se la donazione riguarda:

- i. attività culturali; recupero beni culturali o paesaggistici;
- ii. istruzione e ricerca scientifica;
- iii. gestione dell'immigrazione.

Gli investimenti che, pur afferendo a una singola tipologia, sono diretti verso una pluralità di soggetti giuridici, non sono ammessi se non in circostanze eccezionali debitamente motivate (es. donazione per progetti a carattere sociale che coinvolgono più di un soggetto giuridico).

5. Dimostrazione del possesso delle risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione e insussistenza di condanne penali e di carichi pendenti

Il richiedente deve dichiarare:

- di essere l'effettivo titolare di risorse finanziarie pari o superiori a:
 - 2.000.000 di euro, nel caso di investimento in titoli di Stato,
 - 1.000.000 di euro, nel caso di investimento in società di capitali o di donazione filantropica,
 - 500.000 euro, nel caso di investimento in startup innovativa;
- che le risorse finanziarie dichiarate sono disponibili e trasferibili in Italia, compatibilmente con le tempistiche previste dall'art. 26-bis del TUI per l'effettuazione dell'investimento;
- che le risorse finanziarie dichiarate sono, oltre ogni ragionevole dubbio, di provenienza lecita secondo la legge italiana;

5.b. l'insussistenza di condanne penali e di carichi pendenti.

Tutta la documentazione comprovante tali dichiarazioni, descritta nei successivi punti 5.a, 5.b e 5.c, dev'essere presentata in lingua italiana o inglese. Se non è disponibile una versione in queste lingue è necessario fornire una traduzione certificata.

5.a. Titolarità e trasferibilità risorse finanziarie

Il richiedente nulla osta deve dimostrare che le risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione sono nella sua completa disponibilità personale, analogamente a quanto previsto dalla normativa generale in materia di visti.

1. La titolarità di sufficienti risorse finanziarie è dimostrata allegando alla richiesta di nulla osta la seguente documentazione di supporto:

- i. **Nel caso di risorse disponibili sotto forma di deposito bancario:**
Una copia di un estratto conto bancario comprendente le operazioni effettuate nei tre mesi precedenti all'invio della candidatura, nel caso la somma sia detenuta sotto forma di deposito bancario.
L'estratto conto deve contenere:
 - a. il nome del titolare;
 - b. il numero di conto;
 - c. la data dell'estratto conto, che non può precedere di più di 30 giorni la data della candidatura;
 - d. il nome dell'istituto di credito;
 - e. l'ammontare della disponibilità finanziaria in valuta originale. Nel caso la somma non sia espressa in euro, v. punto 2.

- ii. **Nel caso di risorse disponibili sotto forma di strumenti finanziari, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipazioni in società per azioni, investimenti in titoli di Stato o fondi pensione, etc.:**
Documentazione descrittiva degli strumenti finanziari detenuti o acquisiti dal richiedente nel corso dei tre mesi precedenti alla data di candidatura, anche sotto forma di portafoglio (portfolio) emesso da un istituto di credito, un fondo di investimento, o simili.

MANUALE OPERATIVO

Prima fase: la candidatura si nulla osta all' emissione del visto

Sono validi per questo requisito tutti gli investimenti che possono essere convertiti in risorse finanziarie immediatamente liquide, e comunque liquidabili non oltre il termine massimo di effettuazione dell'investimento previsto dall'art. 26-bis del TUI per l'effettuazione dell'intero investimento o donazione.

2. Una lettera ufficiale dell'Istituto presso cui i fondi sono depositati, firmata da un rappresentante autorizzato. La lettera deve confermare:

- che il conto e gli investimenti sono a nome del richiedente;
- che l'Istituto ha effettuato un'adeguata verifica del cliente in conformità agli standard internazionali;
- l'esatto ammontare in possesso del richiedente, sia in valuta originaria che in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della firma;
- nel caso di titoli o azioni, la data di acquisto e, se applicabile, il periodo di validità;
- informazioni sull'origine dei fondi ai sensi di quanto definito nel successivo punto 5b;
- che la somma è interamente trasferibile in Italia nei termini previsti dall'art. 26-bis del TUI per l'effettuazione dell'investimento;
- la disponibilità del rappresentante dell'Istituto a rispondere a richieste di approfondimenti da parte della Segreteria del Comitato.

Dimostrazioni relative al possesso di asset non liquidi, come proprietà immobiliari o partecipazioni in società non per azioni, non saranno accettate come prova di risorse finanziarie, anche in presenza di una promessa di vendita, in quanto non vi è garanzia che il valore stimato sia equivalente a quanto effettivamente realizzato in seguito alla cessione degli stessi.

5.b. Dichiarazione attestante la provenienza lecita dei fondi utilizzati

Il richiedente deve dimostrare che le risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione sono, almeno ragionevole dubbio, di provenienza lecita secondo la legge italiana. A tal fine, si richiede la seguente documentazione di supporto:

- nel caso in cui le risorse siano state depositate o investite a nome del richiedente presso un Istituto di credito/finanziario per tutti gli ultimi tre mesi, è sufficiente che, in aggiunta alla documentazione emessa dal predetto istituto che comprivo tale permanenza (Icf. par. 5a), sia presentata una dichiarazione del richiedente che attesta la provenienza lecita delle risorse;
- nel caso in cui le risorse siano state depositate o investite a nome del richiedente presso un istituto di credito/finanziario per un periodo che non superi tutti gli ultimi tre mesi, alla richiesta dovrà essere allegata ulteriore documentazione atta a dimostrare la provenienza lecita dei fondi.

Tale documentazione varierà a seconda della natura della fonte finanziaria (donazione, vendita di beni, ricavi di un'attività economica, testamento, divorzio, premio o vincita ecc.), ma in ogni caso dovrà indicare la data della transazione, la somma e l'indicazione del soggetto di provenienza e del destinatario. A essa si accompagnerà la relazione di un soggetto terzo indipendente esperto in materia legale o contabile, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.

5.c. Dichiarazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti

Il richiedente deve dichiarare la sua situazione in merito a eventuali condanne penali definitive e ad altri carichi pendenti.

A questo scopo deve allegare alla candidatura uno o più certificati di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti, rilasciati dai Paesi in cui abbia soggiornato per più di dodici mesi consecutivamente nel corso degli ultimi 10 anni, a partire dal compimento dei 18 anni di età. Non è necessario fornire un certificato relativo ai periodi di permanenza in Italia.

- I certificati, apostillati o legalizzati², devono essere emessi dall'autorità competente per ciascun Paese. Qualora nell'ordinamento locale non siano previsti i certificati richiesti o qualora esistano motivi oggettivi, che impediscono al richiedente di acquisirli, dovrà darne comunicazione attraverso una dichiarazione in italiano o in inglese, la Segreteria del Comitato, sentita eventualmente la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, potrà proporre al Comitato di accordare una derogta. L'invio di certificati non validi (es. perché hanno superato la data di scadenza prevista dal documento) o illeggibili comporta la necessità di integrazione.

6. Descrizione delle caratteristiche dell'investimento/donazione e attestazione del consenso da parte dei destinatari

Le informazioni richieste variano a seconda della tipologia di investimento.

- Nel caso di investimento in titoli di Stato, vengono indicate la tipologia di strumenti finanziari, l'ammontare dell'investimento e la scadenza dei titoli. Sono ammesse più tipologie di titoli.
Nel caso di investimento in società di capitali, incluse le startup innovative, viene indicato il codice fiscale della società e l'ammontare dell'investimento. Tali informazioni possono essere corredate da un prospetto illustrativo delle modalità e della finalità dell'investimento. La documentazione dev'essere corredata da una dichiarazione di consenso da parte del rappresentante legale della società destinataria o di un suo delegato.

- Nel caso di donazione viene indicato il codice fiscale dell'ente destinatario (degli enti in cui il progetto di donazione coinvolga più di un soggetto) e l'importo (con specificazione degli importi parziali nel caso di pluralità di soggetti destinatari). Tali informazioni possono essere corredate da un prospetto illustrativo delle modalità e della finalità della donazione, nonché dell'impatto sociale atteso. La documentazione dev'essere corredata da una dichiarazione di consenso da parte del rappresentante legale dell'ente destinatario della donazione o di un suo delegato.

7. Dichiarazione finale di impegno all'utilizzo dei fondi

La documentazione di candidatura è completata da un'apposita dichiarazione finale di impegno. Tale dichiarazione, che svolge anche funzione di consenso formale di tutti i materiali presentati nell'ambito della domanda di nulla osta, è generata automaticamente dalla piattaforma.

- In essa, il richiedente visto dichiara:
- le proprie generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita; luogo di residenza, nazionalità (v. punto 1), numero e data di scadenza del passaporto (v. punto 2);
 - di essere l'effettivo titolare delle risorse finanziarie impiegate, che esse sono disponibili e trasferibili in Italia, e che sono state ottenute da fonti lecite secondo la legge italiana (v. punto 5);
 - di impegnarsi a effettuare l'investimento o la donazione di cui al punto 4 entro tre mesi dal proprio ingresso in Italia;
 - la somma esatta in euro da destinare all'investimento o donazione;
 - i riferimenti del destinatario dell'investimento o donazione, e conferma di averne acquisito il consenso (v. punto 6);
 - di essere consapevole che, in caso di mancata effettuazione dell'investimento entro il termine suddetto, o di ritiro o rinuncia allo stesso nei due anni successivi all'emissione del visto, gli sarà revocata la facoltà di soggiornare nel territorio italiano;
 - di concedere la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali..

² Per approfondimenti sulla procedura di legalizzazione dei documenti, si veda la seguente pagina: [informatica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
\[http://www.esteri.it/esteri/interazionale/_menu/conservatorio/strutturale/legalizzazione/document.html\]\(http://www.esteri.it/esteri/interazionale/_menu/conservatorio/strutturale/legalizzazione/document.html\)](http://www.esteri.it/esteri/interazionale/_menu/conservatorio/strutturale/legalizzazione/document.html)

MANUALE OPERATIVO

Prima fase: la candidatura al nulla osta all'emissione del visto

Un template di dichiarazione finale è pubblicato sulla piattaforma investorvisa.mise.gov.it.

Una volta generato dalla piattaforma, il documento viene scaricato e firmato dal richiedente con firma digitale (v. sottoparagrafo successivo). Il file convalidato va poi caricato nuovamente sulla piattaforma: eseguita questa operazione, la procedura di invio della domanda è completa.

La firma digitale

La documentazione completa è validata dal richiedente visto con firma digitale.

La Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione europea dell'8 settembre 2015 stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei segnali avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

VERIFICA SULLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE: LA SEGRETERIA DEL COMITATO

È compito della Segreteria del Comitato fare un esame preventivo, da un punto di vista formale, della completezza dei documenti trasmessi e della conformità degli stessi ai requisiti del programma.

Al richiedente è trasmessa, tramite la piattaforma, un riscontro sull'ammissibilità formale della documentazione entro una settimana lavorativa dall'invio della candidatura.

• Se la documentazione è completa e conforme, la Segreteria la trasmette al Comitato e notifica al richiedente l'ammissibilità formale della domanda.

• Se la documentazione non risulta completa e conforme, per imprecisioni o lacune reputate sanabili, la Segreteria trasmette al canadese al nulla osta una richiesta dettagliata di inviare documentazione sostitutiva o integrativa. Fino a tale riscontro la procedura è sospesa. La nuova documentazione viene trasmessa dal candidato tramite la stessa piattaforma entro 30 giorni, trascorsi i quali in assenza di riscontro la Segreteria propone al Comitato il rilascio della domanda.

• Se la documentazione risulta non conforme ai criteri stabiliti, per mancanze strutturali non sanabili, la Segreteria propone al Comitato il rilascio della domanda.

Le eventuali nuove candidature da parte del destinatario di provvedimento di rilascio dovrà presentare significativi elementi di novità rispetto alla precedente.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE: IL COMITATO

Composizione

Il Comitato Investor Visa for Italy è composto dai seguenti membri permanenti con diritto di voto:

1. in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico, il Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, con funzioni di presidente del Comitato, o, su sua delega, il dirigente della Divisione VI;
2. un rappresentante del Ministero dell'Interno;
3. un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
4. un rappresentante dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia;
5. un rappresentante della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
6. un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate;
7. un rappresentante dell'Agenzia ICE.

Nel caso la domanda di nulla osta riguardi donazioni a carattere filantropico, il Comitato comprende, come membri a pieno titolo:

- a. un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, se la donazione è pertinente all'ambito della cultura o al recupero di beni culturali o paesaggistici;

- b. un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, se il settore interessato è relativo all'istruzione o alla ricerca scientifica.
È lo stesso richiedente a definire la tipologia della propria donazione, sulla base delle categorie sopra elencate (v. par. "Selezione tipologia di investimento").
Nel caso in cui il accertamento dei requisiti riguardi un investimento in una società di capitali, il Comitato ha facoltà di acquisire il parere – non vincolante – di esperti delegati di associazioni di categoria rappresentative.

In particolare:

- nel caso il progetto di investimento riguardi una startup innovativa, il Comitato acquisisce il parere di un rappresentante di AfI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt;
- nel caso il progetto di investimento riguardi una società di capitali non startup innovativa, il Comitato acquisisce il parere di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria).

Modalità di votazione

Le votazioni in sede di Comitato hanno luogo secondo le seguenti regole:

- in assenza di voto contrario e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti per la concessione del nulla osta al visto;
- con il voto favorevole della maggioranza dei componenti per tutte le altre deliberazioni.

I membri del Comitato esprimono le proprie valutazioni, anche a seguito di riunioni in modalità fisica o in videoconferenza, mediante l'area dedicata della piattaforma web investorvisa.mise.gov.it, la piattaforma è utilizzata anche per le valutazioni sul mantenimento e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla Seconda e alla Terza fase di questo mutuale operativo.

I pareri degli esperti delegati dalle associazioni di categoria competenti in caso di investimenti in società sono acquisiti tramite posta elettronica ordinaria e comunicati ai membri del Comitato dalla Segreteria tramite la piattaforma.

Le competenze del Comitato e delle Amministrazioni

Nel suo complesso, il Comitato ha il compito di valutare la conformità della domanda di nulla osta ai requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio del visto.

In ragione delle competenze tecniche specializzate delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato, ad alcune di esse sono assegnate funzioni specifiche in sede istruttoria, o successive alla stessa. I singoli componenti assicurano il coordinamento del Comitato con le Amministrazioni di appartenenza.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico si occupa, quando applicabile, degli elementi della richiesta che riguardano lo status delle società di capitali destinatarie dell'investimento. Verifica l'effettivo status di società di capitali costituita e avete residenza in Italia, nonché lo stato attivo della società (es. verificando se il soggetto destinatario non sia una società non operativa, che a norma di legge non permette all'investitore di naturare il diritto al rilascio del visto); verifica altresì, qualora applicabile, lo status di startup innovativa dell'impresa target e l'effettiva rispondenza della stessa ai requisiti stabiliti dal d.l. 17/9/2012, art.25, comma 2.

Il Ministero dell'Interno assicura l'aderenza della procedura alla normativa generale sulla permanenza in Italia di cittadini non UE. Inoltre, acquisisce e porta alla conoscenza degli altri membri del Comitato eventuali segnalazioni in merito ai richiedenti o detentori di permesso di soggiorno per investitori pervenute dagli uffici territoriali competenti (Questure). Infine, assicura il monitoraggio delle vicende migratorie relative ai richiedenti beneficiari dei programmi.

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale assicura la congruenza degli investimenti con le politiche generali di attrazione degli investimenti del Governo italiano. Inoltre, garantisce il coordinamento con le rappresentanze diplomatico-consolari per i procedimenti concernenti il rilascio del visto. Cura inoltre la promozione internazionale del visto investitori.

MANIA E OPERATIVO

a Guardia di Finanza e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ove nulla osti, comunicare eventuali risultanze agli atti riguardanti i soggetti interessati. Inoltre, l'Unità di informazione finanziaria comunica l'eventuale appartenenza del Paese di origine delle risorse finanziarie addotte dai richiedente nella lista dei "Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche" come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui ai articoli 9 e 64 della direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e dal Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso dei sistemi finanziari a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda le donazioni, è compito del Comitato nel suo complesso verificare non solo la conformità della candidatura ai requisiti di legge, ma anche valutare l'effettiva sussistenza di un interesse pubblico. Tale responsabilità ricade in primo luogo sulle amministrazioni dotate di competenza specifica nell'ambito concreto della donazione:

- Il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**, se il settore interessato è relativo alla cultura o al recupero di beni culturali o paesaggistici;
 - Il **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, se il settore interessato è relativo all'istruzione o alla ricerca scientifica;
 - Il **Ministero dell'Interno**, se il settore interessato riguarda la gestione dell'immigrazione.

• L'**Agenzia delle Entrate** assicura il coordinamento tra la procedura in questione e quelle connesse con l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR, inerente all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti dall'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Inoltre, comunque se con il Paese di origine delle risorse finanziarie adottate dai richiedenti sia in vigore un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero sia in vigore un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2012 dall'OCSE e denominato tax Information Exchange Agreement (TIEA).

• L'**Agenzia ICE**, anche attraverso le proprie sedi estere, contribuisce alla promozione dei programmi investimenti Visa fai in Italy.

卷之三

LAI richiedente viene comunicato, tramite la piattaforma, l'esito della valutazione del Comitato, entro 30 giorni dalla presentazione della candidatura, salvo l'eventuale sospensione del termine dovuta a una

- richiesta di integrazione documentale espressa in sede preliminare dalla Segreteria del Comitato. L'esito della valutazione può essere:

 - Favorevole. In questo caso viene rilasciato il Nulla Osta al visto.
 - Contrario. In questo caso il richiedente riceve il diniego al Nulla Osta.

Nel caso in cui il Comitato ritenga di acquisire ulteriori informazioni ovvero in tutti gli altri casi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24/190, e successive modificazioni e integrazioni, i termini dell'conclusione del procedimento sono sospesi per un periodo non superiore a 30 giorni.

Net caso il Paese di origine delle risorse finanziarie addotte dal richiedente visto appartenza alla lista dei "Paesi terzi ad alto rischio" previsto all'art. 9 della IV Direttiva antiriciclaggio, o alla lista dei Paesi territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Paesi black list") individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, o per qualsiasi altra esigenza legata alla verifica sulla provenienza e sulla licetà delle risorse finanziarie. Comitato si riserva la possibilità di richiedere, a titolo di integrazione, che tali risorse vengano trasferite presso il conto corrente di un Istituto bancario avente sede in Italia.

H. MUNIZA DIAZ AL VISTO INVESTIGAR

IL NULLA OSTA AL VISTO INVESTIMENTI

IL NULLA OSTA AL VISTO INVESTITORI

Il Nulla Osta è validato dal Presidente con firma digitale e viene trasmesso al richiedente visto mediante la piattaforma stessa. Esso viene trasmesso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per PPEC e, per consenza, al Centro Visi del MAEC.

Il Nulla Osta può essere utilizzato dal richiedente per il rilascio del visto entro sei mesi dalla sua data di emissione. A tale limite è possibile derogare dietro richiesta scritta alla Segreteria e al Centro Visti del MAECI, solo nel caso di gravi e giustificati motivi che abbiano impedito di presentarsi in tempo utile all'ambasciata con la documentazione diplomatico-consolare.

L'ABBINAMENTO CONSOI ABE

Nei sei mesi di validità del Nulla Ostia l'interessato può richiedere il rilascio del visto alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il territorio del Paese in cui ha residenza stabile e continuativa, pena la decadenza dello stesso Nulla Ostia. Tale richiesta può avvenire secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Interno del 30 giugno 2017, n. 1202/285 bis, "per la facilitazione della presentazione delle domande di visto e permesso di soggiorno per investitori e persone che stabiliscono la residenza fiscale in Italia". Nel caso il richiedente si trovi temporaneamente in un altro Paese nel periodo di validità del Nulla Ostia.

è possibile chiedere una deroga se cause oggettive di forza maggiore gli impediscono di tornare nel Paese in cui ha stabile residenza nei termini previsti. Tale deroga può essere richiesta a condizione che l'interessato dimostri di essere legalemente presente nel Paese dove si presenta la domanda di visto.

La Rappresentanza diplomatico-consolare si riserva la possibilità di contattare il Comitato, tramite il suo referente, nel caso in cui, nel corso dell'appuntamento con il richiedente, emergano significativi elementi di novità o incongruenze rispetto a quanto rilevato nel corso della valutazione.

In questo caso, la Rappresentanza diplomatico-consolare può negare la concessione del visto, comunicando la decisione al Comitato. In casi particolari, per cui si renda necessaria una valutazione tecnica delle nuove evidenze raccolte, il Comitato ha la facoltà di emettere un provvedimento di revoca del proprio Nulla Osta, da trasmettere al richiedente, al Centro Visti del MAECI e alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.

L'indumento consolare: documentazione da presentare

La documentazione che il richiedente visto deve presentare all'appuntamento consolare è la seguente:

- copia del Nulla Osta concesso dal Comitato, insieme ai documenti originali afferenti all'intera

- dimostrazione di avere sistemazione alloggiativa in Italia, anche attraverso prenotazioni alberghiere o la disponibilità di terzi;
 - dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (attualmente pari a ca. 8.500 euro).

- una fotografia in formato tessera;
- passaporto in corso di validità;
- dimostrazione di residenza nella circoscrizione consolare di riferimento.

La Ra rappresentanza diplomatico-consolare, informatà via PEC dalla Segreteria del Comitato circa il rilascio del Nulla Osta, comunica con lo stesso canale alla Segreteria del Comitato e alla Questura competente l'esito della istruttoria di rilascio di visto.

SECONDA FASE: EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

L'ARRIVO IN ITALIA E LA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Il visto ha una durata di due anni. Entro tale termine, il beneficiario fa ingresso in Italia e presenta la domanda di un permesso di soggiorno per investitori. Questo ha una durata biennale a partire dalla data di ingresso in Italia.

Il cittadino straniero è tenuto a fare domanda di permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso in Italia, presentandosi personalmente presso la Questura del luogo di dimora.

Ai fini di un celere avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero è invitato a comunicare alla Segreteria del Comitato, con congruo anticipo, la data in cui, entro i termini di otto giorni lavorativi dall'arrivo in Italia, si presenterà presso la Questura per la richiesta del permesso di soggiorno.

In seguito alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno, il cittadino straniero comunica, tramite la piattaforma dedicata, la data del proprio ingresso in Italia e della richiesta di permesso, indicando altresì la Questura competente per la procedura.

A partire dalla data di ingresso comunitario, il cittadino straniero ha tre mesi per l'effettuazione dell'investimento o della donazione.

Laddove, a due anni dalla data di emissione del visto, il destinatario non abbia comunicato la data di ingresso in Italia, l'intera procedura viene considerata decaduta. La Segreteria del Comitato ne dà notizia alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, la quale provvederà alla revoca del visto.

La revoca del visto può avvenire anche qualora:

- a. lo straniero comunichi alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, al Comitato o alla sua Segreteria la rinuncia all'investimento o alla donazione;
- b. il Ministero dell'Interno, su segnalazione della Questura competente, comunichi mediante la Segreteria del Comitato alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente che lo straniero non ha provveduto ad avviare entro i termini di legge le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno.

Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve sottoscrivere un "accordo di integrazione" con le autorità italiane, ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (testo Unico sull'immigrazione).

L'appuntamento presso la Questura: documentazione da presentare

La documentazione che il richiedente del permesso di soggiorno deve presentare all'appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura (non è ammessa la presentazione della domanda tramite kit postale) è la seguente:

- ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato di importo pari a 30,46 euro per la stampa del documento elettronico (da pagare in posta);
- ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato di importo pari a 50,00 euro a titolo di contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (da pagare in posta);
 - fotocopia dell'intero passaporto;
 - due fotografie in formato tessera;
 - una marca da bollo da 16,00 euro;
 - documentazione relativa alla sistemazione affoggiata in Italia.

MANUALE OPERATIVO

L'EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il cittadino straniero dimostra di aver effettuato l'investimento o la donazione approvata in sede di Comitato inviando, tramite la piattaforma apposita, idonea documentazione entro il termine di tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale.

Dopo un controllo formale da parte della Segreteria, la documentazione è sottoposta al Comitato, che accetta l'effettuazione dell'investimento o della donazione secondo le modalità previste.

Nel seguito di questo paragrafo sono descritte:

1. Le caratteristiche e le modalità di invio della documentazione;
2. Le possibili azioni del Comitato nei seguenti casi:

- a. la documentazione è conforme,
- b. la documentazione è incompleta,
- c. la documentazione non è stata inviata, oppure è del tutto non conforme ai requisiti.

1. Documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o della donazione
Per dimostrare l'effettuazione dell'investimento o della donazione, il cittadino straniero carica nella piattaforma la seguente documentazione:

Investimento in titoli di Stato

- Documentazione bancaria attestante l'acquisto (copia del dossier titoli), con indicazione della tipologia, della data di emissione e di scadenza dei titoli

Investimento in società costituita e operante in Italia, anche startup innovativa

- Copia di estratto conto bancario valido per gli ultimi tre mesi (o oltre, se necessario), da cui si evinca chiaramente l'effettuazione del trasferimento verso la società
- Lettera di validazione dell'estratto conto da parte di un rappresentante autorizzato dell'istituto (banca, fondo d'investimento etc.) dal cui conto è stata effettuata l'operazione
- Lettera di conferma di ricezione dell'investimento da parte del legale rappresentante della società destinataria
- Copia del libro soci della società destinataria
- Copia del dossier titoli nel caso di società quotata

Donazione

- Copia dell'atto pubblico di donazione
- Copia di estratto conto bancario valido per gli ultimi tre mesi (o oltre, se necessario), da cui si evinca chiaramente l'effettuazione del trasferimento verso il destinatario della donazione
- Lettera di validazione dell'estratto conto da parte di un rappresentante autorizzato dell'istituto (banca, fondo d'investimento etc.) dal cui conto è stata effettuata l'operazione
- Lettera di conferma di ricezione firmata dal legale rappresentante del soggetto destinatario della donazione

La documentazione comprovante l'effettuazione dell'investimento o della donazione è ripiogata in una lettera compilabile tramite formulario sulla piattaforma, e validata con firma digitale.

Seconda fase: effettuazione dell'investimento e rilascio del permesso di soggiorno

2. Esiti del controllo

Il controllo sulla documentazione da parte del Comitato avviene per analogia secondo le stesse tempiistiche descritte nell'ambito della prima fase, relativa al rilascio del nulla osta al visto, e può avere i seguenti tre esiti:

Esito positivo: nel caso il Comitato valuti a maggioranza dei propri componenti che la documentazione allegata costituisca prova sufficiente dell'investimento o della donazione e verifichi che lo stesso è stato interamente effettuato entro i tre mesi stabiliti dalla legge, il cittadino straniero riceve dalla Segreteria una comunicazione di assenso. Il permesso di soggiorno emesso resta valido e, nel caso non sia ancora avvenuta la sua emissione, la procedura prosegue senza interruzioni.

Richiesta di integrazione: nel caso il Comitato riscontri l'incompletezza o la non sufficiente chiarezza della documentazione inviata, esso invia al candidato, tramite la piattaforma web dedicata, una richiesta dettagliata di integrazione della documentazione. La richiesta di integrazione del Comitato può anche essere trasmessa dopo la scadenza dei tre mesi dall'ingresso in Italia del cittadino straniero: in ogni caso, il beneficiario di visto deve essere in grado di dimostrare che il trasferimento in denaro sia avvenuto interamente prima di tale termine. L'integrazione da parte dell'interessato deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta espresso dal Comitato. Durante la pendenza del termine, l'iter procedimentale resta sospeso.

Esito negativo: il controllo sulla documentazione ha esito negativo quando:

- sono mancati elementi obbligatori, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione;
 - le attestazioni presentate non sono valide o non permettono di evincere l'effettuazione dell'investimento o donazione nei termini e nelle modalità richiesti;
 - la documentazione presentata risulta falsa o è stata ottenuta in maniera fraudolenta.
- In questo caso il Comitato, tramite il rappresentante del Ministero dell'Interno, richiede formalmente alla Questura competente la revoca del permesso di soggiorno o l'interruzione della procedura nel caso in cui il permesso non sia stato ancora rilasciato.

TERZA FASE: MANTENIMENTO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL PERMESSO

Il detentore di visto investitori ha l'obbligo di mantenere l'investimento per l'intera durata del proprio permesso di soggiorno, pena la revoca dello stesso e l'impossibilità a ottenerne il rinnovo.

Il beneficiario deve mantenere il proprio investimento originario. Anche se già in possesso di permesso, non può in nessun caso sostituire la destinazione dell'investimento, pena la revoca e l'impossibilità di rinnovo. Nel caso il cittadino straniero intenda effettuare un nuovo investimento o donazione in sostituzione del precedente, dovrà fare domanda per un nuovo visto per investitori.

Nel caso, sulla base di rilevazioni effettuate dalla Segreteria del Comitato o dalle altre autorità competenti, l'investimento o la donazione risultino revocati, il Comitato, tramite il rappresentante del Ministero dell'Interno, richiede formalmente alla Questura competente la revoca del permesso di soggiorno.

IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per investitori ha una durata biennale e può essere rinnovato per periodi successivi di tre anni. A norma di legge, il rinnovo del permesso è soggetto all'emissione preliminare di un nulla osta da parte del Comitato, che deve verificare l'effettivo mantenimento dell'investimento per il suo intero periodo di validità.

Il permesso di soggiorno per investitori è inoltre soggetto alle condizioni previste dalla normativa ordinaria per il rinnovo dei permessi di soggiorno. In particolare, il richiedente non può abbandonare il territorio italiano per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno. La domanda di rinnovo di permesso, da effettuare presso la Questura competente, va presentata almeno 60 giorni prima della scadenza secondo la normativa vigente.

Ne consegue che il cittadino straniero che intende rinnovare il permesso per investitori deve richiedere il nulla osta con congruo anticipo su tale scadenza. La richiesta viene inviata tramite la piattaforma investoris.mise.gov.it. La stessa piattaforma invierà al cittadino straniero un messaggio di notifica dell'imminente scadenza per favorire il rispetto delle tempistiche citate.

Nei seguito di questo paragrafo sono descritte:

1. Le caratteristiche e le modalità di invio della documentazione comprovante il mantenimento dell'investimento;
2. La decisione del Comitato, che può consistere nel rilascio di nulla osta al rinnovo o nell'emissione di una comunicazione di rigetto.

Investimento in titoli di Stato

• Documentazione bancaria attestante l'acquisto (copia del dossier titoli), con indicazione della tipologia, della data di emissione e di scadenza dei titoli

Investimento in società costituita e operante in Italia, anche startup innovativa

- Lettera di conferma di mantenimento dell'investimento da parte del legale rappresentante della società destinataria
 - Copia del libro soci
 - Copia del dossier titoli nel caso di società quotata

MANUALE OPERATIVO

Donazione

- Documentazione bancaria attestante l'acquisto [copia del dossier titoli], con indicazione della tipologia,

Dichiarazione da parte del donatario comprovante che la donazione non è stata revocata

La documentazione comprovante il mantenimento dell'investimento o della donazione è riportata in una lettera, compilabile tramite form sulla piattaforma, e validata con firma digitale.

2. Estiti del controllo

Il controllo sulla documentazione da parte del Comitato avviene per analogia secondo le stesse tempiistiche descritte nell'ambito della prima fase, relativa al rilascio del nulla osta al visto, e può avere i seguenti esiti:

Esto positivo: nel caso il Comitato valuti, con parere favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti, che la documentazione allegata sia prova sufficiente del mantenimento dell'investimento o donazione per tutta la durata prevista dalla legge, il cittadino straniero riceve il Nulla Osta, firmato dal Presidente del Comitato, copia del quale va obbligatoriamente mostrata in sede di rinnovo del permesso. Il referente del Ministero dell'Interno presso il Comitato provvede a trasmettere lo stesso Nulla Osta alla Questura competente.

Richiesta di integrazione: nel caso il Comitato riscontri l'incompletezza o la non sufficiente chiarezza della documentazione inviata, esso invia al candidato, tramite la piattaforma web dedicata, una richiesta dettagliata di integrazione a cui dar seguito entro 30 giorni. Durante la pendenza del termine, l'iter procedimentale resta sospeso.

Esto negativo: il controllo sulla documentazione ha esito negativo quando:

- sono mancati elementi obbligatori, anche a seguito di richiesta di integrazione;
- le attestazioni presentate non sono valide o non permettono di evincere il mantenimento dell'investimento o della donazione originali per l'intero periodo previsto;
- la documentazione presentata risulta falsa o è stata ottenuta in maniera fraudolenta.

In questo caso il Comitato, tramite il rappresentante del Ministero dell'Interno, comunica formalmente alla Questura competente che il cittadino straniero in questione non rispetta le condizioni richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Ministero dell'Interno, su impulso della Segreteria del Comitato, verifica se l'investitore, trascorsi due anni dalla data di ingresso in Italia, abbia presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. L'esito delle verifiche effettuate viene comunicato alla Segreteria del Comitato del rappresentante del Ministero dell'Interno.

